

UFFICIO SEGRETERIA

N. 431 del Reg. Generale delle Determinazioni

SERVIZIO: UFFICIO PERSONALE

N. 32 del Reg. Determine dell'area in data **16-06-2022**



Comune di Ariano nel Polesine

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

Oggetto: Quantificazione definitiva fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 che, all'art. 109 C. 2°, si richiama alle disposizioni dell'Art. 107 del capo III° del medesimo decreto individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 16 del 27/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

RICHIAMATA la delibera G.C. n.107 del 05/10/2021 all'oggetto: "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano e degli Obiettivi e delle Performance per il periodo 2021-2023*", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

VISTO il D. Lgs n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190*".

DATO ATTO:

- che, a partire dall'anno 2004, le risorse finanziarie che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate vengono suddivise in risorse stabili, aventi carattere di certezza e di stabilità, e risorse variabili, aventi carattere di incertezza e di eventualità;
- che l'importo delle risorse stabili, certe e continuative, viene quantificato senza margine di discrezionalità ed è suscettibile di incremento soltanto sulla base di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- altresì, che le risorse variabili vengono determinate di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti, nonché su espressa volontà dell'Ente Locale che, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e delle disposizioni legislative, può decidere discrezionalmente sulla loro natura e quantità;

- che l'individuazione e la determinazione dell'importo delle risorse stabile, pertanto, spetta al Responsabile del servizio competente, mentre l'individuazione e la determinazione delle risorse variabili spetta all'organo esecutivo dell'Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 4.11.2020, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio personale il Segretario comunale, dr. Giuseppe Esposito, per effetto del quale vengono attribuite le funzioni di cui agli artt. da 8 a 11 del CCNL 31.03.199, unitamente alle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- anche sulla base delle disposizioni dettate CCNL, triennio 2016/2018, spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
- questo Ente ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 10 del 22.03.2022 R.G. n. 216, avente ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022. Parte stabile";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 5 maggio 2022 2021 avente ad oggetto "FONDO RISORSE DECENTRATE 2022: PRESA D'ATTO RISORSE DI PARTE STABILE E DETERMINAZIONE RISORSE DI PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2022" con cui la Giunta Comunale ha preso atto ed approvato la quantificazione delle risorse di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 così come individuate con determinazione n. 216/2022 e ha deliberato di integrare le suddette risorse con le seguenti risorse di parte variabile:

- risorse art. 67 comma 3 CCNL 21 maggio 2018 – importo RIA una tantum personale cessato anno 2021 per le relative mensilità non corrisposte per € 145,43;
- risorse ex art. 67, comma 3, lettera c del CCNL del 21 maggio 2018 - incentivi previsti da specifiche norme di legge:
 1. incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 2016 per € 12.428,41;
 2. economie fondo anno precedente (in attesa di quantificazione);

per un importo complessivo di € 12.573,84 oltre le economie fondo anno precedente (in attesa di quantificazione);

DATO ATTO pertanto che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 risulta costituito da:

Risorse di parte stabile	€ 95.297,84
Risorse di parte variabile	€ 12.573,84*
Totale Fondo	€ 107.871,68*

* oltre le economie fondo anno precedente (in attesa di quantificazione)

QUANTIFICATE le economie del fondo parte stabile dell'anno precedente come segue:

Residui parte stabile fondo 2021					
	Risorse destinate parte stabile	Erogate durante il 2021	Recuperi	Erogate anno successivo	Residuo
Progressioni orizzontali	26559,09	21059,09		3836,59	1663,41
Indennità di comparto (art. 33CCNL 22/01/2004)	7861,09	7861,09			0
Indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento delle attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori come stabilito dall'art. 70-bis del CCNL 2016/2018	1100	540	200,75	306	454,75
Indennità per specifiche responsabilità come stabilito dall'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018	5400	3000		2400	0
Indennità di servizio esterno della Polizia Locale come stabilito dall'art. 56-quinquies del CCNL 2016/2018 e indennità di vigilanza	1200	1.110,84			89,16

Compensi per performance organizzativa	28351,43		28351,43	0
Compensi per performance individuale	18900,96		18899,92	1,04
	0			
Totale	89372,57	4.650,84		2208,36

QUANTIFICATE le economie del fondo straordinario dell'anno precedente come segue:

Residui fondo straordinario 2021					
	Risorse destinate	Erogate durante il 2021	Recuperi	Erogate anno successivo	Residuo
	5208	1576,21		595,76	3036,03

DATO ATTO pertanto che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022, comprensivo delle economie dell'anno precedente, risulta costituito da:

Risorse di parte stabile	€ 95.297,84
Risorse di parte variabile	€ 17.818,23
Totale Fondo	€ 113.116,07

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017 ed in particolare l'art. 23, comma 2 secondo cui *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) con cui sono state modificate le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ed in particolare le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 2- bis secondo cui *“A decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*, mediante l'introduzione del seguente periodo *“A decorrere dal 01 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

VISTO l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) secondo cui *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze della finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

VISTO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 secondo cui *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

CONSIDERATO CHE:

- Secondo il Decreto Legge 34/2019, art. 33 comma 2, *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- Il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 e la circolare 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell'11/09/2020) applicativa di tale disposizione ha chiarito che *“il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigore del richiamato art. 33 del decreto-legge n.34/2019”*;

EVIDENZIATO CHE la disposizione normativa introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020 e che l'adeguamento deve essere effettuato, qualora si verifichino i presupposti, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite nel D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e dalla Ragioneria Generale dello Stato contenute nella nota prot. n. 179877/2020;

RICHIAMATA la sentenza n. 6/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – del 10 aprile 2018 in merito all'esclusione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dai vincoli previsti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, per le attività svolte a decorrere dal 01 gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 intervenuta sulla materia con l'art. 1, comma 526;

RICHIAMATA infine la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL valido per il triennio 2016/2018 stipulato in data 21 maggio 2018 in ordine alla esclusione dal vincolo *“degli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b)”* in quanto *“derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica”*, orientamento confermato peraltro anche dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione n. 19/2018 e dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 15 giugno 2020 relativa al Conto Annuale 2019 in merito al limite anno 2016;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28 giugno 2021 relativa al Conto Annuale 2020 in merito al limite anno 2016;

DATO ATTO che il limite anno 2016 deve tenere conto delle seguenti voci:

- fondo personale dirigente (se presente);
- fondo personale non dirigente;
- fondo costituito dalle risorse destinate alle posizioni organizzative;
- fondo finanziamento lavoro straordinario;
- fondo finanziamento prestazioni segretario comunale e provinciale;

e che lo stesso deve essere rispettato nel suo importo totale, ovvero che l'importo complessivo delle voci soggette al limite riferito all'anno 2022 deve sottostare all'importo complessivo di tali voci riferito all'anno 2016;

VISTI gli allegati prospetti di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, predisposti nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente come integrata con le risorse variabili deve rispettare il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, anche in relazione alle risorse destinate ai titolari di retribuzione di posizione e risultato e agli altri fondi, le quali sommate agli importi del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente non devono superare il corrispondente ammontare per il 2016;

DATO ATTO CHE gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022 soggette a vincolo, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato, al fondo finanziamento lavoro straordinario e al fondo finanziamento prestazioni segretario comunale e provinciale superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23,

comma 2., del D.Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018 e pertanto sono decurtate di € 6.070,70 secondo quanto stabilito di seguito:

	2016	2022
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	84.955,82	90.881,09
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE	0,00	4.416,75
RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	0,00	145,43
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	0,00	17.672,80
Totale Fondo risorse decentrate	84.955,82	100.098,83
FONDO AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	84.955,82	113.116,07
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	48.418,00	48.418,00
FONDO SEGRETARI	6.282,44	6.282,44
FONDO STRAORDINARIO	5.208,00	5.208,00
	144.864,26	150.934,96
LIMITE 2016 adeguato al Decreto crescita**		144.864,26
Taglio risorse		€ 6.070,70

DATO ATTO quindi che il fondo risorse decentrate per il personale dipendente è definitivamente quantificato nel modo che segue:

Risorse di parte stabile (al netto di riduzioni)	€ 89.372,57
Risorse di parte variabile (al netto di riduzioni)	€ 17.672,80
Totale Fondo (al netto di riduzioni)	€ 107.045,37

DATO ATTO CHE le risorse di parte stabile, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018 devono essere primariamente destinate:

- al finanziamento della quota parte dell'indennità di comparto del personale in servizio posta a carico del fondo ai sensi dell'art. 33, comma 4 del CCNL del 22 aprile 2004, per un importo stimato di € 8.466,84;
- al finanziamento delle progressioni orizzontali del personale in servizio ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b del CCNL del 01 aprile 1999 e dell'art. 34, comma 1 del CCNL del 22 aprile 2004, per un importo di € 23.228,92;

DATO ATTO CHE:

- le somme destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali e dell'indennità di comparto vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile;
- le somme destinate ad alcune indennità vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile per rischio, disagio e specifiche responsabilità;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90: *“Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;*
- art.6 D.P.R. 62/2013: *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.*
- *Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;*
- art. 7 D.P.R. 62/2013: *“ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;*

- Il D.P.R. n. 62/2013, il Codice di Comportamento del Comune di Ariano nel Polesine;
ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTI:

- la Legge 241/1990,
- il TUEL 267/2000,
- lo Statuto comunale,
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" D. Lgs 267/2000;
- i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il bilancio per l'esercizio in corso;

ATTESTATO quanto previsto dall'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario approvare definitivamente il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, parte stabile e variabile, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile;

Per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle proprie competenze dirigenziali

D E T E R M I N A

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo i prospetti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 risulta costituito da:

Risorse di parte stabile	€ 95.297,84
Risorse di parte variabile	€ 17.818,23
Totale Fondo	€ 113.116,07

3. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022 soggette a vincolo, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e agli altri fondi, superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018 e pertanto sono decurtate di € 6.070,70 secondo quanto stabilito di seguito:

	2016	2022
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	84.955,82	90.881,09
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE	0,00	4.416,75
RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	0,00	145,43
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	0,00	17.672,80
Totale Fondo risorse decentrate	84.955,82	100.098,83
FONDO AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	84.955,82	113.116,07
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	48.418,00	48.418,00
FONDO SEGRETARI	6.282,44	6.282,44
FONDO STRAORDINARIO	5.208,00	5.208,00
	144.864,26	150.934,96
	LIMITE 2016 adeguato al Decreto crescita**	144.864,26
	Taglio risorse	€ 6.070,70

4. di dare atto quindi che il fondo risorse decentrate per il personale dipendente è definitivamente quantificato nel modo che segue:

Risorse di parte stabile (al netto di riduzioni)	€ 89.372,57
Risorse di parte variabile (al netto di riduzioni)	€ 17.672,80
Totale Fondo (al netto di riduzioni)	€ 107.045,37

5. di dare atto che con riferimento al fondo parte stabile per i dipendenti vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

DECREMENTO RISORSE PER :		
Art. 68 CCNL 21/05/2018	progressioni orizzontali del personale in servizio ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b del CCNL del 01 aprile 1999 e dell'art. 34, comma 1 del CCNL del 22 aprile 2004	23.228,92
	quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004	8.466,84
	indennità vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile per rischio, disagio e specifiche responsabilità;	860,00
TOTALE DECREMENTO RISORSE		32.555,76

6. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024 ovvero, in mancanza di contratto integrativo, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risulteranno definitivamente vincolate ai sensi del punto 5.2 del principio contabile 4.2;
7. di trasmettere la presente determinazione al revisore dei conti per la certificazione;
8. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
11. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
12. di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
13. di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;
14. A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto segretario comunale dott. Giuseppe Esposito e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 0426 71131.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Esposito Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 17-06-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Crivellari Dario

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE- FOGLI N.

ARIANO NEL POLESINE,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Esposito Giuseppe